

N. R.G. 13110/2010



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZ.XI**

in persona della dott.ssa Clara Cormio, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. **13110/2010** promossa da:

FEDERICO II SCARL,

in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in VIA GIAMBATTISTA VICO, 1 00196 ROMA presso lo studio dell'Avv. MELIADO' GIOVANNI che la rappresenta e difende per delega in calce al decreto ingiuntivo.

OPPONENTE

contro

CANTI DEL MEDITERRANEO SRL,

in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in VIA DEL CORSO N.101 00186 ROMA presso lo studio dell'Avv. MORMINO ENRICO che, unitamente agli Avv.ti Antonino Strano, Stefanino Casti e Marco Angeletti, la rappresenta e difende per delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed alla successiva memoria del 8.9.2015.

OPPOSTA

OGGETTO: altri contratti atipici -opposizione a decreto ingiuntivo.



IN FATTO ED IN DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato la società consortile a responsabilità limitata Federico II proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 25744/2009 (R.g. 68611/2009), emesso dal Tribunale di Roma ad istanza della Canti del Mediterraneo s.r.l. per la somma di € 49.675,00, oltre interessi e spese della procedura monitoria.

Deduceva, come motivi di opposizione: a) l'inesistenza del credito in quanto alcun importo era stato liquidato e pagato dal "Teatro Pubblico Pugliese" per il "Campus per giovani artisti pugliesi" in ragione della mancata produzione di documenti di spesa attestanti l'avvenuto pagamento dei fornitori e dell'inidoneità dei documenti prodotti in giudizio; b) la pendenza di ulteriori giudizi aventi ad oggetto i rapporti di dare ed avere tra le parti dai quali risultava un rilevante credito della società opponente.

Concludeva, quindi, chiedendo: (i) in via preliminare, la riunione per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva del presente giudizio con altra causa pendente dinanzi il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione XI civile, Giudice Dott.ssa Balduini, R.G. n. 57722/2009 tra i componenti ed altre parti;

(ii) nel merito, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto perché nulla era dovuto dalla Federico II alla Canti del Mediterraneo s.r.l. ed anzi, in via riconvenzionale, chiedeva di accertare che la Federico II era creditrice della somma di Euro 199.085,74 e, per l'effetto di condannare parte opposta al pagamento, in favore della Federico II, del predetto importo, oltre interessi a decorrere dall'intervenuto pagamento;

(iii) in via subordinata, di compensare, per quota parte, i crediti vantati rispettivamente dalle odierne parti in causa e di condannare parte opposta al pagamento della differenza tra la somma di € 199.085,74 e quanto dovuto in virtù del decreto ingiuntivo, con vittoria si spese del giudizio.

Si costituiva la società Canti del Mediterraneo s.r.l., eccependo l'inaammissibilità dell'istanza di riunione del presente giudizio con quello R.G.



n.57772/2009, ribadendo la fondatezza della pretesa creditoria e l'inammissibilità e/o infondatezza della domanda riconvenzionale in quanto relativa ad un presunto inadempimento contrattuale che coinvolgeva anche altri soggetti (Musiza e Hard) nonché non supportata da adeguati elementi di prova. Concludeva, quindi, chiedendo, in via preliminare, di dichiarare inammissibile la richiesta di riunione nonché la domanda riconvenzionale formulata dall'opponente e, nel merito, di rigettare l'opposizione e la domanda riconvenzionale in quanto infondate in fatto ed in diritto, con vittoria di spese, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.

All'udienza del 28 ottobre 2010 la Dott.ssa Balduini rigettava tutte le eccezioni e richieste preliminari sollevate dalla parte opponente, tra le quali l'istanza di riunione del presente procedimento a quello R.G. n. 57722/2009 nonché l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.

La causa veniva istruita con la produzione di documenti, interrogatorio formale del legale rappresentante della società opponente e prove testimoniali.

Nelle more del presente giudizio, il procedimento iscritto al n.57722/2009 ed in relazione al quale la Federico II aveva chiesto la riunione, è stato dichiarato estinto per inattività delle parti.

Ne consegue che, non essendo ormai possibile la riunione dei due giudizi, non è più necessario esaminare le eccezioni preliminari ribadite da parte opposta anche nella comparsa conclusionale per sostenere l'inammissibilità ed insussistenza dei presupposti per la riunione del presente giudizio con quello R.G. n.57722/2009 nonché l'inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dalla Federico II in quanto avente ad oggetto il credito richiesto nel predetto giudizio R.g. n.57722/09 ed opposto in compensazione nel presente giudizio.

Tanto premesso, in relazione al richiamo operato in atti ad una clausola compromissoria, prevista nello statuto della società e che ha comportato la rimessione ad un collegio arbitrale di parte delle domande proposte nel predetto



giudizio R.g. n.57722/09, si rileva che una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito il principio di diritto secondo cui ***“a seguito della modifica dell’art. 38 c.p.c. disposta dall’art. 45 della l. n. 69 del 2009 e della introduzione del principio per cui la parte convenuta soggiace a decadenza e, dunque, ad una preclusione ancorata al tempestivo deposito della comparsa di risposta con riferimento alla proposizione di tutte le eccezioni di incompetenza, l’art. 819-ter, primo comma, terzo inciso, deve essere letto nel senso che l’eccezione di sussistenza della competenza arbitrale deve proporsi dal convenuto, a pena di decadenza, con la comparsa di risposta tempestivamente depositata”*** (cfr. Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 20 maggio – 24 settembre 2015, n. 18978).

Quindi, poiché tale eccezione non è stata tempestivamente proposta dalle parti nei rispettivi atti (atto di citazione in opposizione o comparsa di costituzione) si ritiene di dover esaminare, nel merito, tutte le domande proposte dalle parti anche se nello statuto della società consortile è prevista una clausola compromissoria (cfr. art. 19 atto costitutivo-statuto Federico II).

Nel merito ed in particolare in relazione al primo motivo di opposizione (inesistenza del credito oggetto di ingiunzione) si osserva quanto segue.

Dall’esame della documentazione prodotta è risultato adeguatamente provato che con determinazione n.149 del 14.07.2008 la Regione Puglia, nell’ambito di una convenzione con il Teatro Pubblico Pugliese, aveva stanziato € 80.000 per un “Campus per giovani artisti pugliesi” (cfr. doc. n.2 pag.2 all. ricorso) e che Canti del Mediterraneo aveva emesso nei confronti della Federico II la fattura n.1/2008 per un importo di € 56.500+IVA per l’attività di preparazione e l’organizzazione di un Campus in località Borgo Cardigliano (LE) e per la gestione di un laboratorio di produzione teatrale (cfr. doc. n.3 all. al ricorso per D.I.).

Risulta, inoltre, dalle e-mail del 25 e 26.11.2008 prodotte in atti che il Teatro Pubblico Pugliese, a seguito del pagamento in data 25.11.2008 dell’importo di € 190.000 per le varie attività poste in essere dalla Federico II, aveva sollecitato



la Federico II a provvedere al pagamento della fattura n.1/2008 emessa dalla Canti del Mediterraneo (cfr. doc. nn.5 e 6 all. ricorso D.I.) e che, su proposta del Presidente del consiglio di amministrazione della Federico II Dott. Mariani, la Canti del Mediterraneo aveva autorizzato la compensazione di parte dell'importo della predetta fattura con i decimi residui della quota del capitale sociale della Federico II non ancora versato dalla Canti del Mediterraneo, pari ad € 18.125,00 (cfr. doc. nn.7-9 all. ricorso), rimanendo così creditrice della somma di € 49.675 (comprensiva di IVA) indicata nel ricorso.

Il testimone Dott. Franco Mariani (che era Presidente del Consiglio di Amministrazione della Federico II nel 2008) ha, infatti, ammesso di aver richiesto alla Canti del Mediterraneo il versamento dei decimi residui della quota del capitale sociale della Federico II, sottoscritta dal socio Canti del Mediterraneo e di aver parzialmente compensato tale importo, di cui non ricordava l'ammontare, con quello richiesto con la fattura n.1/2008 (cfr. anche dichiarazione Francesco Tavassi).

Tale circostanza è stata, in parte, confermata anche dal legale rappresentante della Federico II Sig. Roger Hannuna il quale ha dichiarato che nel 2008 era consigliere di amministrazione e che quando il dott. Mariani gli disse che Canti del Mediterraneo aveva versato il capitale, aveva richiesto con quali modalità *“al fine di scongiurare una compensazione non consentita”*.

Può, pertanto, ritenersi provato che la Canti del Mediterraneo abbia eseguito l'attività indicata nella fattura n.1/2008, in quanto attività non contestata dalla controparte e dal Teatro Pubblico Pugliese che aveva erogato i finanziamenti regionali per le altre attività poste in essere dalla Federico II e dalla sue consorziate.

Non sono stati, tuttavia, prodotti in atti né la convenzione e/o il contratto sottoscritto tra il Teatro Pubblico Pugliese e la Federico II per la realizzazione di tale specifica attività (Campus teatrale) né la documentazione attestante i pagamenti dei terzi fornitori di servizi eseguiti dalla Canti del Mediterraneo per



la realizzazione del “Campus per giovani artisti” in relazione al quale è stata emessa la fattura n.1/2008 oggetto del presente giudizio.

La Federico II assume, infatti, che alcun importo deve essere corrisposto alla Canti del Mediterraneo per tale attività perché alcun contributo era stato effettivamente incassato dal Teatro Pubblico Pugliese per tale attività in ragione della mancata prova del pagamento dei terzi fornitori di servizi da parte della Canti del Mediterraneo (cfr. mail del 11.12.2008 doc. n.7).

Pertanto, poiché la Canti del Mediterraneo, parte attrice in senso sostanziale e come tale onerata dell'onere della prova, non ha provato né che la Federico II abbia effettivamente incassato finanziamenti dal Teatro Pubblico Pugliese per il compimento di tale specifica attività (Campus teatrale) né di aver sostenuto i costi indicati nella fattura n.1/2008 per il pagamento di terzi fornitori di servizi, si ritiene non adeguatamente provata la domanda di condanna della Federico II al pagamento della somma oggetto del decreto ingiuntivo.

Dall'esame di tutte la documentazione prodotta è, inoltre, risultato evidente che anche l'attività oggetto del presente giudizio si inserisce in una serie di rapporti, inizialmente regolati dalla scrittura privata sottoscritta tra Canti del Mediterraneo e Musiza Edizioni Musicali s.r.l. del 16.11.2006, che hanno dato luogo alla costituzione della Federico II, società cooperativa a responsabilità limitata, avente un oggetto sociale ben più ampio rispetto a quello dell'originaria scrittura privata e tale da ricomprendere anche le attività di formazione oggetto del “Campus per giovani artisti pugliesi”.

Ne consegue che, in mancanza di uno specifico contratto che regoli tale prestazione, anche gli importi richiesti dalla Canti del Mediterraneo per il “Campus per giovani artisti” alla Federico II devono essere ricompresi tra le attività della società consortile e rimborsati secondo le modalità previste nello statuto e, quindi, previa esibizione della documentazione attestante le spese sostenute per il pagamento di terzi fornitori di servizi in quanto gravanti sulla società consortile quale costo di gestione da documentare in bilancio.



L'art.8 dello Statuto prevede, infatti, che i singoli soci assumono l'obbligo di *“b) espletare su incarico dell'Organo Amministrativo determinate funzioni operative il tutto in base a corrispettivo che graverà sulla società consortile quale costo di gestione”*.

Il teste Dott. Mariani ha, inoltre, riferito di aver curato la contabilità di Federico II e che, in tale veste, *“dai documenti contabili consegnati allo studio per la redazione del bilancio, ho constatato un credito della predetta nei confronti di Canti del Mediterraneo”* in ragione dei molteplici rapporti in essere tra le parti. Si ritiene, pertanto, che la società opposta, a fronte della contestazione dell'esistenza del credito, non abbia adeguatamente documentato il diritto di credito posto a base del decreto ingiuntivo e, per l'effetto, si revoca il decreto ingiuntivo e si rigetta la domanda proposta.

L'opponente ha, inoltre, chiesto in via riconvenzionale di accertare e dichiarare che la Federico II vanta nei confronti della Canti del Mediterraneo s.r.l. un credito di € 199.085,74, oltre interessi, quale differenza tra gli importi corrisposti e quelli effettivamente dovuti e, per l'effetto, di condannare la Canti del Mediterraneo al pagamento, in favore del consorzio, della somma di € 199.085,74 o, quantomeno, di compensare parzialmente i predetti importi con quelli risultanti alla medesima dovuti.

Anche la domanda riconvenzionale proposta da parte opponente non può trovare accoglimento per difetto di adeguata prova.

L'opponente assume, infatti, di aver corrisposto alla consorziata somme superiori a quelle dovute e per provare tale assunto allega una comunicazione datata 27.05.2009 del Dott. Mariani, commercialista del consorzio ed ex Presidente dello stesso, nella quale si dà atto del pagamento di tutte le fatture emesse dalla Canti del Mediterraneo in relazione alla convenzione stipulata con la Regione Sicilia e del pagamento del complessivo importo di € 1.167.912,40 in favore della Canti del Mediterraneo nonché un conteggio dal quale risultano corrisposti € 973.260,33 alla Canti del Mediterraneo in relazione al finanziamento Sicilia 2006 (cfr. doc. nn.10 e 11).



Ad avviso del giudicante, tuttavia, la documentazione prodotta non è idonea a provare l'asserito credito in quanto non tiene conto di tutti i rapporti di dare ed avere in essere tra le parti e soprattutto non è supportata dalla documentazione delle voci indicate nel prospetto contabile (importo del finanziamento erogato dalla Regione Sicilia, costi sostenuti dalle parti etc.) e, pertanto, non consente di ricostruire l'intera contabilità del consorzio e delle spese sostenute dalla consorziata Canti del Mediterraneo s.r.l. né a quale titolo siano stati corrisposti i complessivi € 1.167.912,40.

Nella lettera del 27.05.2009 del Dott. Mariani l'importo complessivamente corrisposto alla Canti del Mediterraneo s.r.l. è stato, infatti, genericamente indicato in € 1.167.912,40 senza fare specifico riferimento né alle singole fatture pagate né alla causale di tale pagamento (finanziamento regione Sicilia, finanziamento regione Puglia, attività rappresentazione "Federico II", Negramaro Festival, Campus etc.). Non è stata, inoltre, prodotta nel presente giudizio né la convenzione con la Regione Sicilia né la documentazione relativa agli importi indicati nel conteggio né quella relativa alle ulteriori attività poste in essere dalla Canti del Mediterraneo.

In ragione della parziale reciproca soccombenza delle parti, si compensano integralmente le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) Accogliendo parzialmente l'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n.25744/09 (R.G. n.68611/2009);
- 2) rigetta tutte le domande proposte;
- 3) compensa le spese del giudizio tra le parti.

Roma 3/11/2016

Il Giudice
Dott.ssa Clara Cormio

